



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Acta Ecclesiae Mediolanensis

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

Borromeo, Carlo

Brixiae, 1603

Ricordi

urn:nbn:de:hbz:466:1-11399

RELIQVA
AD INSTRUCTIONEM
ALIQUAM PERTINENTIA,
vulgari sermone conscripta.

RICORDI

Di alcune cose cauate dal Concilio di Trento, e dal Concilio Prouinciale di Milano, e di alcuni disordini che nella Citta sono; che sparsamente nelle loro prediche potranno i Predicatori à luogo e tempo, secondo le occasioni che ha ueranno, ricordar & auertire il popolo, prendendo hor questo, hor quello ricordo nelle mani.



HE chi conosce alcuno Heretico, o sospetto di Heresia, lo denunci al Superiori, cioè al Reuerendissimo Arcivescovo, ouer al R. P. Inquisitore.

Che i Maestri da Scuola non leggano, nè facciano legger' à patti, libri che siano contra la pietà Christiana, e buoni costumi. Ma oltre le cose di humanità, gli ammaestrino anche nelle cose della Dottrina Christiana.

Che i padri e le madri madino li suoi figliuoli le feste alle Chiese, à imparare le cose pertinenti al viuer Christiano.

Che non si tengano in casa libri dishonesti e prohibiti.

Che le feste si fantifichino come si deuono; & non si vendano cose vietate; nè si tengano le botteghe aperte; nè si balli.

Che i fanciulli si facciano battezzare nel termine di otto giorni, & non si differisca più oltre; perche incorrono nella scomunica quelli che in ciò sono negligenti; e si eleggano comparì timorati di Dio, che à tempo possano esser veri padri spirituali di essi fanciulli.

Che i publici concubinarij, vsurarij, e blasfematori, e simili altri huomini scelerati, se dopò ch'vna volta saranno ammessi alla comunione, torneranno al vomito, non saranno più ammessi, se in verità nõ si conosceranno emendati.

Che gli amalati si confessino quanto

prima, e non differiscano più di quattro giorni, altrimenti non saranno medicati da Medici, à quali sotto pena di scomunica lata sententia, è prohibito passato detto termine di medicare.

Che i patroni, mercanti, ouero artigiani, non tengano in casa ouero in bottega, famigli, ouero garzoni blasfematori, se hauendoli vna volta ammoniti, non si faranno corretti.

Che in Chiesa, e specialmente mentre si predica, o si celebrano li diuini officij, non si passeggi, non si cianci, non si trattino negotij secolari, non si vagheggi, non si stia appoggiato à gli Altari, al li Battisterij, alli lauelli d'acqua santa, nè con le spalle riuolte al Santissimo Sacramento, nè si stia in piede mentre si leua l'Hostia, & il Calice.

Che il Matrimonio si celebri nel modo che ha ordinato il S. Concil. di Trento.

Che non si tengano in casa imagini profane, ouero lasciuie & dishoneste; & i pittori s'astengano di pinger tali.

Che chi entra nelli Monasterij di Monache senza licentia dell'Ordinario, cade in escommunicatione, o maschio, o femina che si sia, per il Decreto del Concilio di Trento.

Che chi mette in Monasterio alcuna figliuola, ouero per farla Monaca, o per altra causa, contra sua voglia, cade in escommunicatione, per Decreto del medesimo Concilio.

Si esorti il popolo alla frequentatione de i Sacramenti; & auisar tutti, che non stiano à confessarsi fino alla settimana Santa; & riprender quelli, che ogni Anno mutano Confessori.

Che quei che sono negligenti in pagar legati pii, non saranno assolti senza la precedente satisfattione; e parimente quelli che per testimonio falso in giudicio hanno danificato il prossimo in rob

In Bulla Pij Quinti con ceditur tantummodo etiam etiam spatium.

Sess. 25. de Reg. & moral. cap. 5.

Ibid. ca. 14.

Stouinc. 1.
pag. 7. titul.
de Baptif.
mo initio.

ba

ba ò fama; il medesimo de gli Usurarij.

Auisar il popolo dell'obbligo di digiunar tutta la Quaresima.

Riprender il popolo de gl'infrascritti errori; cioè, delle Usure, delle superstitioni, di strigarie, di carnalità, di crapule, e dell'andar alle bettole, & hostarie, e massime le feste; de i giuochi, delle pöpe; particolarmente le donne, e de' suoi belletti, e rizzi, & abbellimeti; delle bugie de mercanti, de balli, e de suonatori che suonano le feste per guadagno; dell'andar alle perdonanze per vagheggiare, e della irruerèza che circa ciò si fa alle Chiese, e scandali che si dano con le parole e co i gesti indecenti, dissoluti, & immodesti; di vender le feste cose non necessarie, e conseguentemente proibite.

AVVERTIMENTI PER IL Sacramento della Cresima.

Da leggerfi da ciascun Curato della Città al suo popolo, nell'occasione dell'amministrazione d'esso Sacramento, che farà il Reuerendissimo Arciuescouo.

Professione che fa il Christiano nel Sacra. della Cresima.

NEL Sacramento della Cresima fa professione il Christiano d'essere soldato di Christo, e di combattere fortemente contra li vitij e peccati; & in segno di questo il Vescouo batte con la mano quello che si Cresima; denotando, che si come dal canto d'Iddio gli è dato in esso Sacramento forza copiosa per vincere tutti gl'inimici dell'anima; così loro si hāno da preparare a tollerare ingiurie, stenti, e la morte, doue sia il bisogno, per amor di Christo.

Al conueniente per riceuerlo.

2 Et à questo effetto, chi fa tal professione, è bene che habbia qualche capacità per intender il beneficio, e li doni e gratie dello Spirito santo, che è per riceuere per mezzo di questo Sacramento: per tanto nessuno si appresenti à riceuerlo, che non sia entrato ne i dodeci anni; quando però non ne habbia dal Reuerendissimo Arciuescouo espressa licenza.

Dall'altra parte chi è arriuato à quell'e

ta, non douerà per nessun modo esser negligente nel venire à pigliarlo.

3 Quelli che hāno da riceuere questo Sacramento, nel quale si conferisce la gratia dello Spirito Sāto, studino di prepararsi diuotamente con digiuni, orationi, & altre buone opere; e sopra tutto siano contriti e confessi diligentemete de suoi peccati.

Preparatio-
ne.

E quando andaranno per riceuerlo, presentino la fede sottoscritta dal Confessore, d'esserli confessati.

Compara-
e Comma-
dre.

4 Quelli che hāno da combattere con l'armie materiali, massime non essendo esperti in esse, sogliono pigliar vn Padrino che gli ammaestri; così il Christiano pigliando questo Sacramento per entrar nella battaglia spirituale contra di tutti li nemici dell'anima, piglia vn Padrino, che per altro nome si chiama compare; acciò habbi di lui cura, e protezione, in ammaestrarlo, & aiutarlo: & in segno di questo, il compare nella Cresima tiene, e sostiene il figlio; & dando ad intendere, che fino à quell'hora è stato d'bole & infermo, ma che per l'auuenire farà più gagliardo; e bisognando, che lui l'aiuterà.

5 Però auuertischino li Compari, che oltre l'obbligo che hāno con li suoi figliozzi d'insegnarli le cose necessarie, come il Pater noster, l'Aue Maria, il Credo, & i dieci comandamenti, quando non li sapessero; sono etiam obligati a indirzarli nella via delle virtù Christiane, con ammonitioni, e buoni esempj.

6 Li Compari e Commare contraheno con quello che tengono alla Cresima, certa parentela spirituale, come nel Battesimo: la qual impedisce il farsi matrimonij tra loro; & essendosi fatti, non valgono, non vi essendo intrauenuto la dispensatione del santissimo Papa.

E tale parentela spirituale è tra il compare, ò commare, e quello che lui ha tenuto alla Cresima, e suo Padre e Madre.

7 Non si deue elegger in questo Sacramento, se non vn compare, ouero vna commare.

8 Non importa che il compare ò commare sia parente à quello che hà da

li eser